

N. R.G. 14491/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Crisafulli	Presidente
dott.ssa Silvia Albano	Giudice
dott.ssa Roberta Nocella	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14491/2021 promossa da:

██████████ n. il 06/01/1986 in NIGERIA ██████████, con il patrocinio dell'avv.to
MONTELLA TATIANA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA**

RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 23.02.2021, ██████████ ha impugnato il provvedimento emesso il 02.02.2021 e notificatogli il 10.02.2021 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di protezione; ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero, in via subordinata, della protezione sussidiaria o di quella c.d. speciale.

La Commissione Territoriale di Roma ha trasmesso nel fascicolo telematico gli atti di cui all'art.35bis comma 8 del d.lgs 25/2008.

La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza, tenutasi in forma cartolare a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, del 23/11/2022.

La Commissione Territoriale, con decreto del 02.02.2021, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di protezione internazionale ai sensi dell'art.29, comma 1bis, del D.Lgs. 25/2008, poiché è emerso che il richiedente, dopo la precedente pronuncia di rigetto del 26/04/2017, ha reiterato identica domanda in data 28/01/2021 presso la Questura di Roma senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

La prima richiesta d'asilo del ricorrente, motivata dalle minacce ricevute dai membri della setta segreta Ogboni a causa del suo rifiuto di prendere il posto del padre, deceduto e già membro della setta, era stata respinta dalla commissione, con decisione poi confermata dal Tribunale di Roma in data 21/05/2018, in quanto le vicende narrate dal ricorrente risultavano non credibili.

Ebbene, l'interessato, sul quale gravava il relativo onere, non ha allegato al momento della riproposizione dell'istanza di protezione, e nemmeno nel ricorso introduttivo, un nuovo fatto di persecuzione, o nuove circostanze relative alla situazione del paese di origine, tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della sua persona.

Il ricorrente, infatti, al momento della formalizzazione della domanda reiterata di protezione, confermava quanto dichiarato alla Commissione, precisando che aveva lasciato il paese perchè era stato minacciato ed aggredito dagli Ogboni per il suo rifiuto di subentrare al padre, deceduto nel 2016, come membro della setta, e che dopo la sua partenza il fratello era stato ucciso dagli appartenenti a tale gruppo.

A supporto della domanda reiterata il ricorrente ha prodotto una denuncia sporta alla polizia risalente al 2016 e la foto di un uomo con la divisa bianca degli Ogboni, che asserisce essere il padre. Ebbene, entrambi i documenti non possono certo definirsi nuovi, risalendo ad una data antecedente alla sua partenza, dunque già nella disponibilità della parte sin da epoca precedente alla prima domanda di protezione. Non è stato nemmeno mai dedotto che il ricorrente sia entrato in possesso dei documenti in epoca successiva. In ogni caso, il fatto che il padre facesse parte del gruppo degli Ogboni, in sé, non dimostra l'esistenza di uno dei motivi che configura gli atti persecutori o il rischio di danno grave posti alla base della protezione c.d. internazionale, alla luce delle COI consultate, secondo le quali l'adesione alla setta avviene primariamente su base volontaria (cfr. EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Nigeria; Azioni mirate contro individui, November 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/2003969/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals_IT.pdf; IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: Nigeria: Ogboni society, including structure, rituals, ceremonies, and current status; membership and the consequences of refusing to join or trying to leave; relationship with police and judicial authorities (2017-April 2019) [NGA106269.E], 20 June 2019, <https://www.ecoi.net/en/document/2021322.html>). Il racconto è, dunque, anche privo di riscontri esterni.

Il richiedente ha inoltre prodotto documentazione relativa alla frattura alla gamba sinistra, dalla quale risulta “clinicamente e radiograficamente guarito” già in data 21/09/2017, come risulta dalla certificazione in atti rilasciata dall'ospedale S. Spirito all'esito di una visita medica. Il ricorrente, infatti, il 10/03/2017, quando già si trovava in Italia, è stato investito riportando una frattura esposta alla tibia ed al perone della gamba sinistra, trattata mediante chiodo endomidollare tibiale presso il polo ospedaliero Santo Spirito a Roma.

L'assenza di elementi nuovi a sostegno della domanda reiterata di protezione intenzionale non consente di accordare lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria, anche in considerazione della mancanza dei requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, che definisce danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale. Tali ipotesi, infatti, devono escludersi sia riguardo alla condizione soggettiva del ricorrente, che non risulta esposto ad un rischio concreto di subire trattamenti degradanti, che (in relazione alla lett. c) a quella del paese di origine del medesimo, non sussistendo nella sua zona di provenienza (Edo State) una situazione di

violenza indiscriminata che metta a rischio la vita della popolazione (<https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/july-alerts-and-june-trends-2022#nigeria>; <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and-february-trends-0#nigeria> ; ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: *ecoi.net*-featured topic on Nigeria: Security Situation, 21 December 2021 <https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/featured-topics/security-situation/>; HRW – Human Rights Watch: World Report 2022 - Nigeria, 13 January 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2066473.html> ; USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, 12 April 2022; AI – Amnesty International: Amnesty International Report 2021/22; The State of the World's Human Rights; Nigeria 2021, 29 March 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2070309.html>; Freedom House: Freedom in the World 2022 - Nigeria, 28 February 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2068780.html>; <https://www.aljazeera.com/where/nigeria/>; <https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/nigeria/>; <https://acleddata.com/2021/07/07/regional-overview-africa26-june-2-july-2021/>; <https://acleddata.com/2021/04/08/regional-overview-africa27-march-2-april-2021/>; <https://acleddata.com/2021/05/05/regional-overview-africa24-30-april-2021/>; EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Nigeria - Security situation, June 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf AI – Amnesty International: Nigeria 2020, 7 April 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048597.html>; USDOS – US Department of State: 2020 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, 30 March 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048101.html> ; UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=526fcea47>).

Merita invece accoglimento la domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria, ora c.d. speciale.

Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173, ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Nel caso che qui ci occupa, il ricorrente è arrivato in Italia nel 2016 e risulta radicato sul territorio nazionale dove vive con la compagna [REDACTED], titolare dello *status* di rifugiata, e la figlia [REDACTED] nata il 21/03/2021 in Italia. Il nucleo familiare è infatti ospite del centro di accoglienza SAI [REDACTED] a Roma e dalla relazione dell'assistente sociale del centro emerge che il ricorrente ha cercato di integrarsi nel nostro paese lavorando come bracciante agricolo, e che attualmente frequenta un corso per il raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana (cfr. relazione e certificato scolastico).

Per quanto concerne la portata del concetto di vita familiare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, la giurisprudenza europea ha sempre affermato che “per determinare l'ampiezza del margine di discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (...) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza

di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che depongano a favore dell'esclusione (Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, § 38; Ajayi e altri c. Regno Unito (dec.); Solomon c. Paesi Bassi (dec.). La Corte riconosce che "il godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory c. Romania e Ungheria, § 70; Zorica Jovanović c. Serbia, § 68; Kutzner c. Germania, § 58; Elsholz c. Germania [GC], § 43; K. e T. c. Finlandia [GC], § 151) (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).

A tal proposito ritiene il Collegio che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano in violazione dell'art. 8 Cedu, secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme "affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia" (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; vedi anche Cass., 08/07/2021, n. 19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass., 22/01/2021, n. 1347). La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana" (Cass., 18667/2021, n.18667/2021; Cass., 26/02/2021 n. 5506).

Proprio in ragione della tenera età della figlia, si ritiene che un rimpatrio costituirebbe un grave pregiudizio per essa, in violazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente". Sul punto, la giurisprudenza europea ha costantemente affermato l'importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce dell'art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione (Üner c. Paesi Bassi [GC]; Udeh c. Svizzera.), nonché di dover tener conto dell'interesse superiore dei figli minori nell'esercizio di valutazione dell'espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC]) (cfr. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).

Al richiedente, quindi, deve essere riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020, in assenza di elementi contrari in nome delle ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.

Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento della domanda proposta in via subordinata in conseguenza della nascita della figlia, intervenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio (deposito del ricorso il 23.02.2021; nascita il 21 marzo 2021), si ritengono sussistenti i motivi per la compensazione ex art. 92 co. 2 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:

- riconosce a [REDACTED], n. il 06/01/1986 in NIGERIA ([REDACTED]) la protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, li 4 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Crisafulli